



# COMUNE DI VALDASTICO

PROVINCIA DI VICENZA

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 6

Letto, confermato e sottoscritto

**IL PRESIDENTE**

F.to GUGLIELMI CLAUDIO

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

F.to DOTT. ALFIDI LUIGI

**REFERTO DI PUBBLICAZIONE**

Certifico io sottoscritto che copia della presente delibera viene oggi pubblicata all'albo pretorio comunale, ove resterà per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 267/2000.

Addi 04-04-2019

**IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**

F.to Baldessari Franca

**DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'**

La presente deliberazione è divenuta esecutiva:

per il decorso del termine di 10 giorni dalla pubblicazione ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs. 267/2000.

per dichiarazione di immediata esecutività ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

Addi 25-03-2019

**IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**

F.to Baldessari Franca

La presente copia è conforme all'originale agli atti di questo ufficio.

Addi 04-04-2019

**IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**

Baldessari Franca

**OGGETTO:**

**I.U.C. - CONFERMA ALIQUOTA TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) ANNO 2019**

L'anno **duemiladiciannove** il giorno **venticinque** del mese di **marzo** alle ore **18:00** nella Sede Municipale in seduta **Pubblica**, sessione **Ordinaria** di **Prima convocazione**, sotto la presidenza del SINDACO GUGLIELMI CLAUDIO e la partecipazione del Segretario Comunale DOTT. ALFIDI LUIGI, si è riunito il Consiglio Comunale.

Il Presidente, accertato il numero legale e dichiarata aperta la seduta, invita il Consiglio Comunale ad esaminare e discutere sulla proposta di deliberazione in oggetto, alla quale partecipano:

GUGLIELMI CLAUDIO	Presente
STEFANI STEFANO	Presente
TOLDO ENRICO	Assente
AGOSTINI GIULIO	Presente
PRETTO LORIS	Assente
MARANGONI GIO MARIA	Presente
LORENZI FRANCESCA	Assente
LORENZI MIRKO	Presente
TOLDO ALBERTO	Presente
SARTORI CLAUDIO	Presente
SERAFINI ROBERTA	Presente

Presenti 8 - Assenti 3

**PARERI RESI AI SENSI DELL'ART. 49 DEL D.LGS. 267/2000**

Parere Favorevole in ordine alla **REGOLARITA' TECNICA**

Data 21-03-2019

Il Responsabile del Servizio

F.to SERMAN MARIA PATRIZIA

Parere Favorevole in ordine alla **REGOLARITA' CONTABILE**

Data 21-03-2019

Il Responsabile del Servizio

F.to SERMAN MARIA PATRIZIA

Partecipa alla seduta la rag. Maria Patrizia Serman, responsabile del servizio finanziario.

La rag. Serman illustra il provvedimento.

Il Sindaco pone ai voti la proposta di deliberazione.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

**Udita** la relazione introduttiva del Sindaco;

**Dato atto che:**

- l'art. 1, commi 639 e successivi della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, ha istituito l'imposta unica comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi che si articola nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore e nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile;
- con il termine "servizi indivisibili" si intendono quei servizi che il Comune svolge per la cittadinanza e dei quali tutti i cittadini risultano essere potenzialmente fruitori;
- il comma 676 fissa l'aliquota della TASI nella misura del 1 per mille con la possibilità di ridurla fino all'azzeramento e per l'anno 2014, un'aliquota massima pari al 2,5 per mille;
- per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 13, comma 8, del D.L. 6 dicembre 2011, n.201 convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.214, l'aliquota massima non può comunque eccedere il limite del 1 per mille;
- il comma 677 pone comunque un vincolo in ordine alla misura massima delle aliquote adottabili, in quanto la somma dell'aliquota approvata per la TASI con quella applicata per l'IMU, per ciascuna tipologia di immobile, non può essere superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile;
- le aliquote deliberate dal Comune ai fini TASI, saranno applicate alla base imponibile corrispondente a quella stabilita per la determinazione dell'imposta municipale propria (IMU);
- il comma 731 attribuisce ai comuni la possibilità di applicare detrazioni dalla TASI a favore dell'abitazione principale e delle pertinenze delle stesse, nonché dei familiari dimoranti abitualmente e residenti anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale;

**Richiamato** il D.L. 6/3/2014 n.16 riguardante alcune disposizioni urgenti in materia di finanza locale, che in materia di TASI ha stabilito che:

- per gli anni 2014 e 2015 le aliquote TASI possono superare i limiti di cui al sopra citato comma 677, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che le maggiori risorse siano destinate a finanziare detrazioni di imposta o altre misure a favore delle abitazioni principali e unità immobiliari equiparate, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti a quelli determinatesi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili;
- sono esenti dal tributo gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, province, comuni, comunità montane, consorzi fra enti, enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali. E' stata inoltre estesa l'esenzione TASI alle tipologie di immobili di cui all'art. 7, comma 1, lettere b), c), d), e), f) ed i) del D.Lgs. 504/1992, previste in materia di IMU.

**Rilevato** che la legge 208/15, Legge di stabilità 2016, ha innovato la disciplina della TASI, prevedendo:

- al comma 14, l'esclusione dall'applicazione della TASI delle unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore, ad eccezione di quelle classificate nella categorie catastali A/1, A/8 ed A/9;
- al comma 28, la possibilità, per l'anno 2016, limitatamente agli immobili non esentati, di mantenere con espressa deliberazione del Consiglio Comunale la maggiorazione della TASI di cui al comma 677 dell'articolo 1 della L. 147/2015, nella stessa misura applicata per l'anno 2015;

**Considerato** che l'art. 1, comma 37, della legge 27 dicembre 2017 n. 205 ha modificato l'art. 1, comma 26, della legge di stabilità per il 2016 (Legge n. 208/2015), estendendo anche all'anno 2018 il blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali degli enti locali, con l'eccezione della TARI, non ulteriormente prorogato all'anno 2019 dalla Legge di Bilancio 2019;

**Considerato** che ai sensi di quanto previsto dall'art.1, comma 682 punto b) della Legge n.147/2013 e in base a quanto previsto dal citato Regolamento comunale che disciplina l'applicazione della IUC relativamente alla TASI, è necessario indicare anche per l'anno 2019, i servizi e l'importo dei costi che saranno coperti dalla TASI anche solo parzialmente;

**Visto** l'allegato prospetto riportante l'elenco delle spese previste nel bilancio di previsione 2019 in corso di approvazione relative ai servizi indivisibili individuati e che dovranno essere coperte con il tributo TASI, allegato sub. A);

**Rilevato** che il comma 676 della Legge n. 147/2013 attribuisce alla competenza consiliare la determinazione dell'aliquota TASI;

**Ritenuto** di prevedere per l'anno 2019 l'applicazione della TASI con aliquota dell' 2,50 per mille per tutte le tipologie di immobili, comprese le aree fabbricabili, azzerando l'aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale (già esenti ai fini IMU, in quanto comune montano) e per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati (esenti ai fini IMU a decorrere dal 1° gennaio 2015);

**Dato atto** che con l'applicazione dell'aliquota TASI proposta per il 2019 i limiti di cui al comma 677, art. 1 della Legge 147/2013 e successivamente modificati sono rispettati come di seguito dimostrato:

- Abitazioni principali e relative pertinenze categoria catastale A1, A8 e A9 : Aliquota IMU 4 per mille + aliquota TASI 2,00 per mille = Aliquota totale 6,00 per mille (pari all'aliquota massima 6 per mille);
- Immobili diversi escluse abitazioni principali e relative pertinenze, esclusi fabbricati in cat. D, comprese aree fabbricabili: aliquota IMU 8,1 per mille + Aliquota TASI 2,50 per mille = Aliquota totale 10,60 per mille ( pari all'aliquota massima 10,6 per mille);
- Immobili accatastati in cat. D: aliquota IMU 7,6 per mille + Aliquota TASI 1,50 per mille = Aliquota totale 9,10 per mille (inferiore all'aliquota massima 10,6 per mille);

**Richiamati:**

- l'art.1 comma 169 della Legge 27 dicembre 2006 n.296 (Legge Finanziaria 2007), che ha stabilito che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

- l. art. 151 del DLgs 267/2000 che prevede che gli enti locali deliberano entro il 31 dicembre il bilancio di previsione per l'anno successivo e che il predetto termine può essere differito con Decreto del Ministero dell'Interno, d'intesa con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, sentita la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;
- il Decreto Ministeriale del 19.11.2017 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 285 del 06.12.2017 che ha differito il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2018 al 28.02.2018, termine successivamente prorogato al 31.03.2018 con Decreto Ministero interno del 09.02.2018;
- l'art. 13 comma 15 del citato D.L. 201/2011 convertito con Legge 214/2011 che prevede che a decorrere dall'anno di imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'art.52, comma 2 del D.Lgs. N. 446/1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;
- la comunicazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze prot. 4033/2014 del 25.02.2014 con la quale è resa nota la nuova procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale: [www.portalefederalismofiscale.gov.it](http://www.portalefederalismofiscale.gov.it);

**Ritenuta** la propria competenza in merito all'adozione del provvedimento in oggetto ai sensi dell'art. 1 comma 683 della Legge n. 147/2013;

**Acquisiti** i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art. 49, 1° comma del D.Lgs. 267/2000;

**Con** la seguente votazione resa per alzata di mano:

PRESENTI: N. 9      VOTANTI: N. 9 ASTENUTI: N. ///

FAVOREVOLI: N. 6      CONTRARI: N. 3 (Toldo Alberto, Serafini e Sartori Claudio)

### **DELIBERA**

1. Di stabilire che i costi dei servizi indivisibili alla cui parziale copertura è destinata la TASI sono quelli riportati nell'allegato sub. A), parte integrante della presente deliberazione.

2. di fissare, per l'anno 2019, le seguenti aliquote e detrazioni TASI:

- Abitazioni principali e relative pertinenze, classificate nelle categorie catastali A1,A/8 e A/9: aliquota 2,00 per mille;
- Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del D.L. 6/12/2011 n. 201 convertito con modificazioni, dalla legge 22/12/2011 n.214: aliquota zero;
- Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati: aliquota zero;
- Immobili diversi comprese le aree fabbricabili: aliquota 2,50 per mille.
- Immobili accatastati in cat. D: aliquota IMU 7,6 per mille + Aliquota TASI 1,50 per mille = Aliquota totale 9,10 per mille (inferiore all'aliquota massima 10,6 per mille);

Nel caso di immobili occupati da soggetto diverso del possessore: la TASI è dovuta per il 10% dall'occupante, la restante parte è dovuta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare.

3. di dare atto che con l'applicazione dell'aliquota TASI proposta per il 2019, i limiti di cui all'art. 1, comma 677 della Legge 147/2013, sono rispettati;

4. di dare atto che le scadenze per il pagamento della TASI sono quelle previste per il pagamento dell'IMU, come stabilito dal Regolamento comunale per la disciplina della IUC;

5. Di dare atto che il gettito lordo del tributo per l'anno 2019 è previsto in €. 74.000,00.

Con la seguente votazione:

PRESENTI: N. 9      VOTANTI: N. 9 ASTENUTI: N. ///

FAVOREVOLI: N. 6      CONTRARI: N. 3 (Toldo Alberto, Serafini e Sartori Claudio)

**DELIBERA**

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.